Imponibilità delle somme corrisposte al socio recedente da società di persone: analisi di un caso pratico

di Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno

Pubblicato il 12 Dicembre 2019

In presenza del **recesso di un socio di società di persone** è necessario procedere a **determinare l'entità imponibile** sottraendo, da quanto attribuito, sia le somme dallo stesso corrisposte a titolo di conferimenti, sia quelle già tassate in quanto riserve di utili.

La differenza, individuabile nell'**avviamento**, nei **plusvalori latenti** e negli **utili in corso** di formazione, costituisce interamente la base imponibile nell'anno di competenza, cioè nel periodo d'imposta in cui sorge il **diritto alla sua percezione**.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'**art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir**, i redditi conseguiti in occasione del recesso dalla società di persone sono soggetti a **tassazione separata** se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso risulta superiore a cinque anni.

Approfondiamo il tema in questo articolo.

Imponibilità delle somme corrisposte al socio recedente da società di persone: generalità

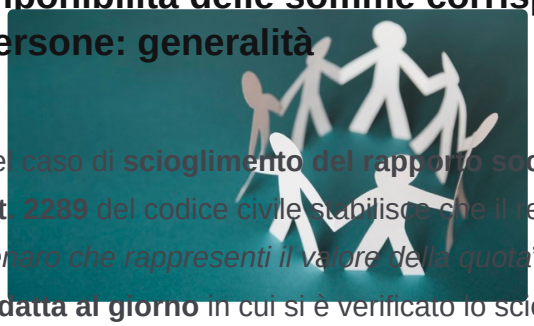

Nel caso di **scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio** nelle **società di persone**, l' **art. 2289** del codice civile stabilisce che il recedente dal rapporto societario ha diritto "*ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota*" determinato **in base a una situazione patrimoniale redatta al giorno** in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Se vi sono **operazioni in corso**, inoltre, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Come si determina il valore della quota spettante al socio recedente

Per la **determinazione del valore della quota spettante al socio** in sede di recesso è necessario procedere alla redazione di una situazione contabile che evidenzi l'effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo anche della quota parte degli utili in corso di formazione al momento del recesso.

L'importo della quota così determinato, corrispondente ad una frazione del capitale economico della società, risulta solitamente superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile.

A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società deve necessariamente procedere, **per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione***,* all' **annullamento della quota di capitale sociale detenuta** dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili, sia di capitale spettanti al socio.

Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non hanno, ovviamente, alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.

Per quanto attiene, invece, alla quota da corrispondere al socio receduto corrispondente alla cosiddetta "*differenza da recesso*", si ritiene che la medesima concretizzi un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito de

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D